

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale

## IL PRESIDENTE

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

**Visto** il D.P. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Pietro Baratono a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

**Visto** il D.M. n° 54313 del 19.12.2005 con cui è stata rilasciata al Laboratorio "GEOSYSTEM del Dott. Geol. G. B. Demontis" di Quartucciu (CA), l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, successivamente rinnovata, da ultimo con il D.M. n° 527 del 30.09.2019, con efficacia fino alla data del 04.09.2024;

**Visto** il D.M. n° 89 del 06.03.2024, con cui è stata estesa l'autorizzazione ad eseguire e certificare prove sui materiali da costruzione, alle prove facoltative sugli aggregati, con la medesima scadenza del 04.09.2024;

**Vista** la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sopra indicata e della estensione ad ulteriori prove facoltative, ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010, presentata dal predetto laboratorio e recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 6177 del 09.04.2024;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con estensione alle prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

**Considerato** che il D.M. n. 324 del 30.08.2024 riporta, per mero errore materiale, una errata ragione sociale del laboratorio;

## DECRETA

<u>Art.1</u> – <u>È rinnovata l'autorizzazione</u> ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010 al Laboratorio "GEOSYSTEM del Dott. Geol. G. B. Demontis" di Quartucciu (CA) - Zona Industriale, Località "Pill'e Matta", SS 125 Km 9.850 – 09044, Quartucciu (CA), con <u>estensione</u> alle seguenti prove facoltative, così definite ai sensi del punto 5 della medesima Circolare n. 7617/2010:

- Prove facoltative sugli aggregati:
  - Determinazione della forma dei grani (Indice di forma);
  - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi;
  - Determinazione del contenuto di conchiglie;
  - Prova dell'equivalente in sabbia;
  - Prova del blu di metilene;
  - Resistenza all'usura (micro-Deval);
  - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles);
  - Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari;
  - Determinazione del valore di levigabilità e abrasione;
  - Resistenza al gelo e disgelo;
  - Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali;
  - Determinazione dei contaminanti leggeri;
  - Determinazione del contenuto in Sostanza organica (humica);
  - Determinazione del contenuto in Cloruri, Solfati solubili in acido, Zolfo;
  - Contenuto di carbonato negli aggregati fini.

<u>Art.2</u> – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

<u>Art.3</u> – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza

di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le

procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di

esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente

l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

<u>Art.4</u> – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Giuseppe LAMPIS.

<u>Art.5</u> – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 - Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 05.09.2024 fino al 04.09.2029 e

potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà

essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta

dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi

momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale

addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 8 - A decorrere della data di protocollo del presente decreto, il D.M. n. 324 del 30.08.2024 è

abrogato.

Il Dirigente della Div. I – STC

Ing. Alessandro PENTIMALLI

Il Presidente Coordinatore

Ing. Pietro BARATONO

3